



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
 Ufficio del Giudice di Pace di Milano

IL GIUDICE DI PACE
 dott. Renato Umberto Dario LEUZZI ha pronunciato la seguente

Sentenza

SENTENZA
 N. 2768
Anno 2019
 RUOLO GENERALE
 N. 9081/16
 REPERTORIO
 N. 2871/19
 DEPOSITATA IL
11-03-2019

nella causa civile iscritta al n. 9081 - 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi

TRA

(cf. _____) rappresentato
 e difeso dall'Avv.to Adriano Carmelo Cirillo, giusta mandato
 difensivo a margine dell'atto di citazione, con l'elezione di
 domicilio presso lo Studio del nominato Difensore in Milano
 Corso di Porta Vittoriana.18 - unitamente alle indicazioni di legge,
 per le conseguenti comunicazioni di legge (fax 02 49 533.721) ;

Attore

CONTRO

(cf. e P. Iva _____) in persona del Legale
 rappresentante p.t.- corrente a Milano in Viale Monza n. 2, giusta
 mandato in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gerlando Mangione
 con elezione di domicilio presso lo Studio del Nominato Difensore in
 Milano alla Via Comelico n.7, unitamente alle indicazioni per l'invio
 delle relative comunicazioni di Cancelleria (fax 02. 55195530)

Convenuta

e

- Sig. _____, residente in Milano ;

Convenuto -contumace

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa .

19/2

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via prodromica - il Giudice ritiene di evidenziare come, a seguito della modifica dell'art. 132 cpc, per effetto dell'entrata in vigore della novella (L.18.06.2009 n.69,art.58) la sentenza deve tra l'altro contenere " la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (n.4 art. cit.) mentre non è più richiesto in notazione "lo svolgimento del processo ",che viene quindi omesso.

E' opportuno premettere che in materia di sinistri intervenuti in materia di circolazione stradale, il dato giurisprudenziale di riferimento, quasi univoco, ha stabilito che la presunzione di colpa ex.art.2054 c.c. ,ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass.civ.n.29883/08) E' chiaro , per come affermato dalla costante giurisprudenza che " la presunzione di colpa concorrente, pur nell'ambito interpretativo dell'art.2054 co.2 c.c. -postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ;l'accertamento della intervenuta violazione ,da parte di uno dei conducenti ,dell'obbligo di dare la precedenza .non dispensa il Giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente ".(cfr. Cass. civ. 21130/2013 ; Cass. civ. 124/2016).

Inoltre si deve , considerare peraltro che il modulo Cai - seppur firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro , modalità differenti di "comportamento " in ordine alla causazione del sinistro e ,quindi rispetto alla determinazione della responsabilità esclusiva , per cui non può trovare applicazione ,l'art.143 comma 2 D. Lvo 209/2005 con ogni successiva modifica e/o integrazione .

E' corretto valutare inoltre ,che l'esame diretto di Cecilia Brancati, da ricondurre entro limiti di valutazione e di utilità delle argomentazioni di causa ,appare esplicito ,in ordine alla circostanza che " per effetto delle discordanti conclusioni - abbiamo comunque redatto un modello Cai corredato da osservazioni diverse e con grafici discordanti, non senza sottolineare che non è stato chiesto l'intervento dei Vigli Urbani- ma solo dei Carabinieri, i quali hanno riferito che per effetto della rimozione dei veicoli non potevano operare per i necessari rilievi tecnici " (cfr.ud. 30.05.2017)

Ancor più il teste () ha riferito " di non aver potuto accertare i danni sulle autovetture e di non essere a conoscenza se siano intervenuti sul posto i Carabinieri o i Vigili Urbani e, non ho potuto notare nemmeno se i veicoli sono stati rimossi rispetto alla posizione acquisita con il sinistro oltre

alla circostanza di non essere in grado di riferire e di non ricordare i punti d'urto o d'impatto tra le due autovetture .(cfr.ud.30.05.2017)

Si deve considerare e valutare la presenza ed idoneità di elementi che portano alla "concorrente responsabilità " delle parti in ordine alla causazione dell'evento, ove si consideri peraltro che parte attrice " non ha fornito adeguata prova " in ordine al completamento della manovra d'inserimento sulla tratta indicata, in presenza di un crocevia ad alta densità di smistamento del traffico veicolare (tangenziale n. 6 Milano , con direzione di marcia da Trezzano Verso Abbiategrasso).

Sempre per la necessaria completezza di riferimenti argomentativi ,anche il Ctu nel riscontrare i "dubbi " avanzati dalle Parti (cfr.all.3 elaborato peritale) con una analisi dettagliata /cfr. da pag. 2 a pag. 20) condivisibile tanto in ordine alle valutazioni tecniche che in ordine alle considerazioni e conclusioni ,ha ritenuto di esplicitare che " in conclusione ,data l'assenza di elementi certi da definire univocamente la dinamica dell'evento ,si ritiene possibile che la reale dinamica dell'evento oggetto di causa possa essersi verificata per effetto di una condotta concorsuale imprudente da parte di entrambi i protagonisti che, nell'occorso non mantenevano la dovuta e necessaria attenzione alla guida (il mancato completamento della manovra da parte dell'attrice ,in termini di sicurezza ed in assenza dell'adozione di ogni opportuna cautela(trattandosi di incrocio destinato allo smistamento veicolare) diretta ad evitare l'impatto con l'altra autovettura che sopraggiungeva, con invasione della cd. corsia di canalizzazione del traffico (cfr. foto con grafici di specificazione in perizia)

Tanto premesso in ordine all'an - si deve considerare e valutare la pretesa attorea con riferimento al quantum richiesto, dalla parte attrice per il danno materiale sull'autovettura Audi A4 che risulta "riscontrato e valutato dal Giudice - in relazione alla " compatibilità delle zone d'urto ed in esito alla descrizione e all'ammontare - che risulta determinato in €. 3.190,00 (iva compresa) con un fermo tecnico (... indipendentemente dalla circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo lasso di tempo, a prescindere dall'uso cui era destinato il veicolo...) pari a gg. 3,corrispondente a €. 120,00(centoventi) e , giusta ogni specificazione in relazione al fatto che la riparazione non è antieconomica e , dovendosi peraltro , considerare che " gli interventi vanno eseguiti correttamente per garantire la sicurezza di marcia del veicolo " .

Il dato complessivo del risarcimento per danni materiali in favore della parte attrice , ammonta e viene determinato in €. 3.310,00 (tremilatrecentodieci) che trova riduzione al 50% in relazione al dato concorsuale di colpa e, quindi €, 1.655,00 (milleseicentocinquantacinque/oo)-oltre interessi legali , a far tempo dal 20.01.2015 (cfr. documentazione in atti) all'effettivo soddisfo, previa rivalutazione ISTAT dell'importo , fino al saldo effettivo ,spettando peraltro alla parte attrice il rimborso da parte dei convenuti ,delle spese anticipate per l'attività di mediazione (€.48,00) come da documentazione in atti .

Nel contempo, Le spese di lite – con riferimento alla "reciproca soccombenza " e vengono integralmente compensate tra le parti,giusto riferimento alla corretta applicazione dell'art.92 cpc . "

Le spese di ctu - vanno parimenti poste in via solidale(50%) a carico delle parti costituite.

PQM

Il Giudice di Pace di Milano, in persona del dott. Renato Umberto Dario LEUZZI, in relazione alla controversia n. 9081 /2016 - promossa da
contro - e il Sig. ,
giusta ogni specificazione in atti - così decide:

*Accoglie parzialmente la domanda giudiziale per come azionata dalla parte Attrice , entro i limiti ed i termini di cui in parte argomentativa e per l'effetto accertata la concorrente responsabilità (50%) delle parti ,in ordine al sinistro per cui è causa - riconosce il diritto della parte attrice come individuata e costuita in atti , a conseguire dai convenuti ,il risarcimento dovuto ,giusta ogni precedente specificazione e argomentazione ;

*CONDANNA in solido i predetti Convenuti e-in persona dei rispettivi legali rp.t - e , al pagamento in favore di - dell'importo di €. 3.310,00 (tremilatrecentodieci) da ridurre a €.1.655,00 (milleseicentocinquantacinque/oo)Iva compresa ,giusta ogni precedente specificazione in ordine al "concorso di responsabilità nella produzione dell'evento " , oltre interessi legali dal 20.01.2015 all'effettivo soddisfo previa rivalutazione dell'importo secondo il dato Istat di riferimento , giusta ogni argomentazione e specificazione in parte motiva ,oltre al rimborso delle spese relative all'attività di mediazione (€.48,00) ;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, giusta ogni precedente argomentazione in parte motiva e con riferimento alla corretta applicazione dell'art.92 cpc . e, quindi le spese di Ctù ,da porre in via solidale a carico delle parti .

MILANO 19. 12 .2019

Il Giudice di Pace
(Dott. Renato Umberto Dario LEUZZI)

